



AICOM – Webinar  
Antiriciclaggio 30 anni di AML: tra passato e futuro

## **Verso una nuova normativa europea: le FIU e la collaborazione dei soggetti obbligati**

**Claudio Clemente**  
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – UIF


*28 settembre 2021*



- 1. Dati recenti e premessa***
- 2. L'AMLA – Governance e Compiti del Meccanismo***
- 3. Le FIU***
- 4. I soggetti obbligati***
- 5. Obblighi segnaletici, approfondimenti e feedback***
- 6. Conclusioni***




# 1. Dati recenti: l'andamento delle SOS ricevute




# 1. Dati recenti: SOS ricevute per categoria di segnalante


## SOS ricevute dal 2016 al 1° sem. 2021



# 1. Dati recenti: l'andamento delle SOS ricevute per categoria di segnalante



# 1. Dati recenti: le comunicazioni oggettive (importi e operazioni)



\* importi in miliardi di euro e operazioni in milioni di unità



# 1. Premessa

La Commissione europea ha presentato il **20 luglio 2021** un ambizioso [pacchetto di proposte legislative](#) volto ad **accrescere l'efficacia** dell'azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in Europa.

**Il pacchetto consta di quattro proposte legislative:**

un **regolamento** che istituisce una **nuova autorità dell'UE in materia di AML/CFT** (*l'Anti Money Lundering Authority, AMLA*);

un **regolamento AML/CFT** volto ad armonizzare le disposizioni in materia di adeguata verifica e controlli interni (*single rulebook AML*);

una **sesta direttiva in materia di AML/CFT** (AMLD6), che sostituisce l'attuale direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale;

una **revisione del Regolamento (UE) 2015/847** sui trasferimenti di fondi anche ai fini del tracciamento dei trasferimenti di crypto-attività.

# 1. Premessa



Limitazioni al contante

**Dimensione sovranazionale**

Cambia l'architettura istituzionale: nasce un'autorità sovranazionale

**Armonizzazione di soggetti e obblighi**

E' prevista un'armonizzazione più stringente degli obblighi AML/CFT

Sono ampliate le fonti informative e i poteri delle FIU; ne è favorita la convergenza operativa

E' potenziata la collaborazione tra autorità e valorizzate le sinergie informative


**Più efficace utilizzo delle SOS**

**Cooperazione**




## 2. AMLA – Governance e organizzazione (1)

### AMLA – Agenzia unica con compiti eterogenei




## 2. AMLA come «Meccanismo» per le FIU (2)

### Diversità rispetto all'AMLA quale EU AML Supervisor:



### Mandato e compiti del Meccanismo:



### 3. LE FIU

**Definizioni, compiti e poteri  
(Artt. 17- 20 dell'AMLD6).**

**Sono molto più dettagliati i poteri e le fonti informative alle quali le FIU devono avere accesso per l'analisi finanziaria con effetti positivi anche sulla collaborazione internazionale.**

**Collaborazione e analisi  
congiunte  
(Artt. 22-28 dell'AMLD)**

- Occorre confermare meglio il dovere di scambiare informazioni a prescindere dall'esistenza e dal tipo di reati
- Il ruolo dell'AMLA di definire criteri e formati per gli scambi va precisato e rafforzato (per scambi "ordinari" e per segnalazioni "cross-border")
- Scadenze temporali per fornire riscontro a richieste di informazioni sono dannose: i tempi dipendono dai casi trattati e dalle esigenze informative; termini tassativi riducono la qualità e livellano al ribasso



### 3. Le FIU e le analisi congiunte

- Consentono di ricostruire più **efficacemente casi di ML o TF di portata cross-border**;
- Vanno oltre lo scambio di informazioni: analisi svolta in Joint Team europei;
- Favoriscono la convergenza operativa delle FIU



La UIF ha promosso molteplici “esercizi” nell’ambito della Piattaforma delle FIU dell’UE: da ultimo nel dicembre 2020 la UIF ha presentato le conclusioni dell’esercizio di analisi congiunta (con le FIU di Francia, Germania, Spagna e Ungheria) sul fenomeno dei flussi finanziari dall’Italia e da altri paesi europei riconducibili a illeciti fiscali e doganali in operazioni commerciali con la Cina

## 4. I soggetti obbligati: l'ampliamento armonizzata soggetti obbligati

- *prestatori di servizi in crypto-assets (CASPs)*
- *piattaforme di crowdfunding (salvo quelle ex reg. UE 2020/1503);*
- *intermediari del credito previsti dalla Mortgage Credit Directive (MCD) e dalla Consumer Credit Directive (CCD) e i soggetti diversi dalle banche che erogano credito ai sensi della MCD e della CCD*
- *gli operatori che offrono servizi di intermediazione per investimenti per ottenere diritti di residenza in uno Stato membro (es. Visa for investment)*
- *Commercianti di beni e metalli preziosi*


- **Allineamento agli standard GAFI** (crypto- asset service provider);
- **Level playing field** tra operatori che prestano stessa attività;
- Risultanze del **Supra –National Risk Assessment**




**Punto di contatto per IMEL, IP e CASPs** operanti con agenti in altri Stati membri



## 4. I soggetti obbligati: spunti di miglioramento (2)



## 4. I soggetti obbligati: l'estensione a livello nazionale



## 4. I soggetti obbligati: *gap analysis*

### Soggetti obbligati in Italia non inclusi nell'elenco europeo

*intermediari **stabiliti senza succursale***

*intermediari nella riscossione dei crediti, nei servizi di cassa e di pagamento e nelle verifiche di conformità nei confronti dei debitori ceduti alle società per la **cartolarizzazione dei crediti** nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società;*

*soggetti che svolgono **custodia e trasporto di contante e di titoli o valori***

*soggetti che esercitano attività di **mediazione civile***

*soggetti che svolgono il **recupero stragiudiziale dei crediti** per conto di terzi*

## 5. Obbligo di SOS

### Maggiore dettagli nei presupposti

*“A suspicion is based on the characteristics of the customer, the size and nature of the transaction or activity, the link between several transactions or activities and any other circumstance known to the obliged entity, including the consistency of the transaction or activity with the risk profile of the client”*  
(Art. 50, comma 2 dell’AMLR)

L’AMLA è deputata a:

- emanare e periodicamente aggiornare **indicatori di anomalia** per la rilevazione di operazioni sospette;
- emanare **«implementing technical standards»** (anche sul formato delle SOS)

### Occorre però:

**Ampliare i presupposti** del sospetto  
(controparte, modalità di esecuzione)

**Valorizzare il ruolo delle FIU**  
nell’elaborazione e aggiornamento  
di indicatori di anomalia

**Chiarire più in generale il ruolo  
delle autorità nazionali nella  
regolamentazione**

## 5. Gli approfondimenti della FIU

### Gli approfondimenti sulle SOS possono beneficiare:

- ❑ di un maggiore dettaglio delle norme di adeguata verifica attraverso il Rulebook; si rafforza il patrimonio informativo dei destinatari ai fini di un più efficace adempimento degli obblighi di collaborazione attiva;
- ❑ dell'ampliamento dei poteri informativi per le analisi previsto dalla AMLD6, con l'elencazione dettagliata di un «set» informazioni finanziarie, amministrative e investigative che deve essere reso disponibile alle FIU
- ❑ della più dettagliata previsione sui poteri di richiesta ai segnalanti: ma **occorre eliminare il riferimento a termini tassativi** (5 gg e, in casi urgenti, 24 ore) assegnati ai soggetti obbligati per rispondere a richieste di informazioni della FIU



## 5. Il potere di sospensione

### Principali innovazioni negli obblighi di collaborazione attiva

#### Potere di sospensione di operazioni e rapporti


- Il provvedimento deve essere adottato entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione
- E' introdotto **un limite massimo di durata della sospensione delle operazioni di 15 giorni** dall'adozione del provvedimento
- E' **esteso all'utilizzo di conti bancari e di pagamento** per un periodo massimo di 5 giorni

#### Elementi di attenzione

- La previsione solleva diversi elementi di criticità connessi ai termini indicati
- Preferibile **l'indicazione di una durata minima possibile** rispetto a una durata massima compatibile con le esigenze reali
- **L'estensione** del potere di "blocco" **a rapporti**, oltre che operazioni, è positiva **ma va precisata e ampliata nei presupposti**



## 5. Il feedback (1)




# 5. Il feedback (2)

➤ Le FIU devono pubblicare **un Rapporto Annuale** con dati statistici granulari (SOS ricevute, disseminate, comunicate alle Autorità di supervisione, tipologie e trends.)

Oltre al Rapporto Annuale sono **necessari strumenti dedicati per tipologie e trends!**

➤ Su **base almeno annuale** sono tenute a fornire un **feedback generale ai segnalanti** (qualità sos, tempistica, descrizione dei sospetti) **a livello individuale o per gruppi di segnalanti** in base al numero di segnalazioni ricevute  
(Considerando 49 e Articolo 21 dell'AMLD6)



Schede di feedback



## 5. Limitazioni all'uso del contante e comunicazioni oggettive alla FIU



Introdotta una soglia di **10.000 euro** alle transazioni in contante

Applicabile a operazioni di pagamento per l'acquisto di beni o servizi, non per qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi;

In relazione a transazioni con controparti «commerciali», non tra la generalità dei soggetti

**Il limite non si applica ai pagamenti e depositi effettuati presso le banche. I pagamenti e depositi sopra soglia devono comunque essere comunicati alla FIU**

Art. 59, comma 4, lett. b dell'AMLR).

## 6. Conclusioni

Il «Pacchetto» è **ambizioso** negli obiettivi, **complesso** nell'articolazione e presenta **importanti «linee di discontinuità»** (creazione di un'Autorità antiriciclaggio unica per la supervisione e le FIU; introduzione di limitazioni al contante)

**Si pongono le basi per un effettivo «salto in avanti» del sistema di prevenzione AML/CFT europeo e una maggiore integrazione nell'azione delle Autorità**

La UIF partecipa ai negoziati fornendo il proprio contributo tecnico nelle sedi nazionali ed europee con l'obiettivo di assicurare **un'armonizzazione «al rialzo» in linea con il sistema italiano, il rafforzamento della collaborazione internazionale, l'attribuzione all'AMLA di un ruolo incisivo che consenta di fornire valore aggiunto al sistema AML**



***Grazie per l'attenzione***